

---

*Titolo*

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA  
DIRETTIVA 2014/34/UE**

**“Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfera  
potenzialmente esplosiva”**

**Articolo 13, comma 1 b ii) – Conservazione  
della documentazione tecnica**

---

*Riferimento*

PR PART ON/ATEX/A13.1

---

*Revisione e data  
entrata in vigore*

Rev. 0 del 20/04/2016

---

*Approvato da*

IMQ S.p.A. – Funzione FP

---

---

---

## Indice

<b>ART. 1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE .....	3
2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE .....	3
2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ .....	4
<b>ART. 3. CONDIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
3.1. OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE .....	4
<b>ART. 4. ATTIVITA' INERENTE LA CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO</b> .....	<b>4</b>
4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	4
4.2. CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO .....	5
<b>ART. 6. CONDIZIONI ECONOMICHE</b> .....	<b>6</b>

## Art. 1. PREMESSA

### *Aggiunta*

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del *Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051* (nel seguito, "Regolamento Generale"),, ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente con l'esclusione degli articoli 3.2, 3.8, 5, 7, 8, 9.1 e 9.3.

Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla conservazione della documentazione tecnica (qui di seguito "Fascicolo Tecnico") come disposto dall'Articolo 13, comma 1 b ii).

## Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

#### *Aggiunta*

Il presente Regolamento si applica ai prodotti così come definiti nell'articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/34/UE (qui di seguito i "**prodotti**"); in particolare, i prodotti di cui al suddetto articolo 1, comma 1 includono:

- a) "**apparecchi e sistemi di protezione**" destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- b) "**dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione**" destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
- c) i "**componenti**" destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

### 2.3. Certificazione CE/UE

#### *Sostituzione*

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/34/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**") la conservazione del Fascicolo Tecnico come previsto dall'Articolo 13, comma 1 b ii) della Direttiva.

## 2.4. Esito della valutazione di conformità

### *Sostituzione*

L'Articolo 13, comma 1 b ii) della Direttiva non prevede alcuna valutazione di conformità da parte di IMQ ma solo il rilascio, da parte di IMQ al Committente, della "Ricevuta di Deposito di Fascicolo Tecnico".

## **Art. 3. CONDIZIONI GENERALI**

### 3.1. Ottenimento della certificazione

#### *Sostituzione*

La Ricevuta di Deposito di Fascicolo Tecnico è subordinata al pagamento degli importi dovuti a IMQ per l'attività svolta.

L'Articolo 4 del Regolamento parte generale viene sostituito integralmente dal seguente nuovo Articolo 4

## **Art. 4. ATTIVITA' INERENTE LA CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO**

### 4.1. Presentazione della Domanda

#### *Sostituzione*

Il Committente deve presentare una domanda per la conservazione del Fascicolo Tecnico come previsto dall'Articolo 13, comma 1 b ii).

La richiesta di accedere al Servizio è presentata dal Fabbricante<sup>(1)</sup> o dal suo Rappresentante autorizzato<sup>(2)</sup> (di seguito "Committente") ed avviene mediante presentazione ad IMQ di apposita Domanda, contenente almeno le seguenti informazioni:

- generalità del Fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- descrizione dei prodotti a cui si riferisce;
- dichiarazione da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- documentazione tecnica redatta come previsto al paragrafo 2 dell'Allegato VIII della Direttiva.

<sup>1)</sup> «Fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;

<sup>2)</sup> «Rappresentante autorizzato»: persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.

Per questa specifica Direttiva per la quale opera in qualità di ON, IMQ rende disponibile, su richiesta, apposito modulo di Domanda da utilizzare a cura del Committente per richiedere il Servizio. La Domanda deve essere

presentata redatta sul modello IMQ, compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata da un legale rappresentante del Committente.

Il Fabbrikante può delegare una persona o società che agisca da agente per assisterlo in tutte le fasi del processo di certificazione, ma la domanda, i documenti contrattuali e tutta la documentazione devono essere firmati e timbrati dal Fabbrikante. IMQ deve avere evidenza della relativa delega.

La Domanda presentata dal Committente deve essere inoltrata mezzo posta (o corriere) o posta elettronica. La documentazione tecnica ritenuta dovrà essere spedita in formato cartaceo o digitale, utilizzando i seguenti riferimenti:

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:

**IMQ S.p.A.**

Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano

c.a. : Funzione Prodotto – Area Certificazione - Settore Direttive

indicando nell'oggetto "Fascicolo Tecnico".

L'accettazione da parte IMQ della Domanda presentata dal Committente resta subordinata all'esito positivo del riesame della Domanda stessa da parte del personale competente IMQ; il Contratto si perfeziona pertanto con l'invio al Committente, da parte IMQ, della conferma dell'ordine.

#### **4.2. Conservazione del Fascicolo Tecnico**

Il Committente deve presentare due copie del Fascicolo Tecnico sigillate in due buste diverse con la firma sulla chiusura delle buste (comunicare il nome della persona che ha firmato).

Esternamente, ogni Fascicolo Tecnico dovrà avere un foglio descrittivo che contenga una numerazione identificativa del Fascicolo Tecnico, la data di emissione del Fascicolo Tecnico, la descrizione del "tipo di prodotto" ed eventualmente la descrizione dei modelli che fanno parte del "tipo di prodotto".

Alla ricezione dei fascicoli, IMQ accerta che gli stessi siano sigillati, rilascia la ricevuta dell'avvenuto deposito e provvede ad archivarli. IMQ non opera alcun controllo sulla completezza e correttezza dei documenti che compongono il Fascicolo Tecnico.

Su base decennale, IMQ chiede al Committente di confermare il proprio interesse a mantenere i fascicoli in deposito. La durata della conservazione dei fascicoli tecnici è pari a dieci (10) anni dalla data di emissione dell'ultima ricevuta da parte di IMQ.

Resta inteso che è esclusiva responsabilità del Committente – seguendo le modalità operative sopra descritte per l'invio della Domanda e del fascicolo tecnico per deposito a IMQ – garantire che il deposito del fascicolo tecnico presso Organismo Notificato continui per almeno 10 anni successivamente all'ultima data di immissione del prodotto sul mercato.

Resta anche inteso che, in assenza di richiesta formale di rinnovo da parte del Committente in tempo utile, viene meno qualsiasi responsabilità a carico di IMQ per la conservazione del fascicolo tecnico. IMQ consente

l'integrazione dei fascicoli tecnici già depositati; le spese relative a tale attività sono a carico del Committente, previa accettazione del preventivo formulato da IMQ. La modifica/integrazione dei fascicoli tecnici non varia il termine di durata dei fascicoli stessi.

In nessun caso, né nel periodo decennale di conservazione del fascicolo tecnico, né una volta decaduto tale periodo, è prevista la restituzione al Committente dei fascicoli tecnici depositati.

## **Art. 6.CONDIZIONI ECONOMICHE**

### *Variante*

Nelle presenti Prescrizioni particolari, il titolo e i contenuti di questo Articolo sono da intendersi riferiti agli **“Importi per la conservazione del Fascicolo Tecnico”**.